

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

PROPONENTE	CULTURA, SPORT E POLITICHE FORMATIVE\\SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
ANNO	2010
NUMERO	3
OGGETTO	DIRITTO ALLO STUDIO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO PER LA GETSTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NELLA FASCIA 3 - 6 ANNI PER IL TRIENNIO 2010, 2011, 2012

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n° 2216 in data 12/11/1987 ad oggetto "Approvazione convenzione con la F.I.S.M. di Venezia e assegnazione di contributi alle scuole materne non statali del Comune di Chioggia per l'anno 1987, con la quale è stata approvata la convenzione per l'attuazione di interventi contributivi da parte dell'Amministrazione Comunale, a favore dei servizi educativi autonomi nella fascia 3-6 anni;

PREMESSO che la su indicata convenzione aveva durata annuale e che il Comune ha provveduto, nelle more del rinnovo della stessa, ad erogare contributi alle scuole dell'infanzia non statali del territorio giusta deliberazione G.C. n. 2216/1987;

Vista la L. n° 62 in data 10/03/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista la Circolare ministeriale n° 31 del 18 marzo 2003 "disposizioni e indicazioni per l'attuazione della L. 10 marzo 2000 n° 62 in materia di parità scolastica" che ribadisce, tra l'altro che:

- - "la legge definisce scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima";
- - "...in tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale d'istruzione";
- - "... il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali..."

Richiamata, altresì, la L. n° 53 del 28 marzo 2003 ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", che all'art. 2, comma 1 lettere d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini;

Considerato che in ambito regionale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facente capo allo stato, agli enti locali, ad altri soggetti convenzionati che ha raggiunto la quasi completa copertura della domanda;

Atteso che le 1.115 scuole dell'infanzia paritarie promosse da Parrocchie, congregazioni religiose, dalle Associazioni e cooperative di genitori e di comunità, da altre istituzioni, tutte aderenti alla FISM del Veneto accolgono normalmente 83.409 bambini e bambine, tra i tre e sei anni, con oneri di trasporto, frequenza, mensa, in misura variabile, posti a carico delle famiglie per la parte non coperta dal contributo pubblico;

Preso atto che la L.R. n° 6 del 25/02/2005, all'art.6, ha stabilito che spetta anche ai Comuni sostenere economicamente le Scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico **indispensabile** complementare ed integrato con quello statale;

Dato atto che la FISM del Veneto, associazione di tutela e rappresentanza delle stesse scuole paritarie d'infanzia, ha proposto di attivare una più stretta cooperazione tra Comuni e Scuole paritarie e tra Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e FISM, alla luce soprattutto delle modifiche introdotte dal rinnovato art. 118 della Costituzione che inserisce nel nostro ordinamento il principio della sussidiarietà che valorizza e rafforza la cooperazione con i soggetti associativi che concorrono ad organizzare servizi pubblici, e che, pertanto, a tale scopo, in data 28 giugno 2006 è stato sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra l'ANCI Veneto e la FISM Veneto;

RILEVATO che, nell'ambito della politica per i servizi educativi della prima infanzia l'Amministrazione Comunale si impegna a sostenere e promuovere i servizi educativi e scolastici svolti dalle scuole paritarie d'infanzia, concorrendo gli stessi in modo significativo con i servizi statali alla realizzazione del sistema nazionale scolastico e alla piena scolarizzazione della fascia 3-6 anni;

Preso, altresì, atto della grave situazione dello stato economico in cui vertono molte delle scuole paritarie d'infanzia del territorio comunale, come risulta dalla documentazione in merito raccolta dai competenti Uffici e conservata agli atti del provvedimento;

Vista la nota in data 30/11/2009 con la quale le Scuole paritarie dell'Infanzia del territorio "Sacra Famiglia, Madonna della Navicella, Angelo Custode, S. Anna e Immacolata di Maria", in persona dei propri legali rappresentanti, alla luce delle problematiche e considerazioni sopra esposte, hanno sottoposto al Comune di Chioggia una nuova bozza di convenzione in merito alle modalità di contribuzione del Comune nei confronti delle stesse, elaborata congiuntamente in linea con le nuove disposizioni di legge vigenti e in surroga della precedente convenzione approvata con la deliberazione G.C. N° 2216/1987 sopra richiamata;

Ritenuto opportuno rivedere, all'esito di una serie di incontri e valutazioni, la su indicata proposta di convenzione, così da addivenire al testo definitivo che si approva contestualmente al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Atteso che sulla base della Convenzione allegata al presente provvedimento (all.A) è prevista tra l'altro l'erogazione di sostegni economici sotto forma di contributi di funzionamento e di diritto allo studio direttamente alle scuole paritarie dell'infanzia del territorio, evitando l'intermediazione della FISM, dando atto che la convenzione stessa ha durata di anni tre con scadenza prevista al 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che i contributi in parola verranno erogati annualmente a ciascuna istituzione sulla base del seguente criterio

:• un contributo fisso pro capite per ogni bambino iscritto alla scuola che verrà maggiorato del 20% nel caso di scuole con monosezioni

Atteso che l'entità complessiva della contribuzione **verrà definita di anno in anno in base alle risorse di bilancio** disponibili, previa concertazione con le Istituzioni scolastiche interessate;

CONSIDERATO CHE dallo schema di bilancio predisposto dalla Giunta ed in corso di approvazione dal Consiglio Comunale l'entità complessiva del contributo per l'anno scolastico 2009-2010 è stabilita in euro 100.000

VISTO il Decreto legislativo del 19.02.2004 n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il D.L. 1 settembre 2008 , n. 137 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e Università" ed il Piano Programmatico di cui all'art. 3 L. 6 agosto 2008 n.133 ("Gelmini");

Dato atto che sulla presente deliberazione sono omessi sia il parere di regolarità tecnica sia il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto di indirizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – comma 1° - D. Lgs. 267/2000

A voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riferite, lo schema di convenzione allegato (Allegato A) da sottoscrivere con le Scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale, specificatamente con le scuole "Sacra Famiglia, Madonna della Navicella, Angelo Custode, S. Anna e Immacolata di Maria", e conseguentemente l'erogazione di contributi di funzionamento e di diritto allo studio alle scuole dell'infanzia su indicate per il triennio 2010, 2011 e 2012;
2. di dare atto che l'ammontare complessivo del contributo da ripartirsi tra i soggetti interessati in forza della convenzione su indicata sarà definito di anno in anno sulla base delle risorse stanziare a tal fine nel bilancio d'esercizio, che in base allo schema predisposto dalla Giunta per il 2010, in corso di approvazione dal Consiglio Comunale ammonta ad euro 100.000
3. Di dare atto che il presente schema di convenzione potrà essere utilizzato anche per nuove iniziative educative che potessero essere riconosciute dall'Amministrazione comunale nel corso del triennio, oltre a quelle indicate nelle premesse;
4. di dare atto che i beneficiari dei suddetti contributi saranno inseriti nell'albo di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;
5. di dare mandato al dirigente del Settore cultura, sport e politiche formative per gli atti conseguenti e successivi al presente provvedimento compreso l'impegno di spesa relativamente alle disponibilità del bilancio 2010 nonché il riparto relativo al corrente esercizio.

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA (VE) E I SOGGETTI GESTORI DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemila(200..), addìdel mese di, in (Pd), nella residenza comunale, tra:

- - **IL COMUNE DI CHIOGGIA**, (c.f.) che interviene nel presente atto a mezzo del Dptt.ssa Ballarin Daniela dirigente ai sensi e per gli effetti del T.U. 18.08.2000 n. 267 nonché dello Statuto Comunale, esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo, giusta deliberazione della Giunta Comunale n..... del, (successivamente "Comune")

e

- - **L'Istituzione scolastica**..... la quale interviene nel presente atto a mezzo del legale rappresentante, nato a il, residente a Via, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia "....." sita in questo Comune in Via(c.f. e p. IVA n.)

PREMESSO che:

1 - L'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici, sociali e soprattutto culturali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione il quale afferma che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

In particolare sono state ivi richiamate:

- - le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);

- il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni e cooperative di genitori e da altre istituzioni morali;
- la Legge Regionale del Veneto 13.04.2001 n. 11, artt. 138 e 138/bis, e la n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove sono definite le competenze dei Comuni per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico;
- la valorizzazione della funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia non statale paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;

RILEVATO che, in relazione alle norme sopra riportate, il Comune e la Parrocchia/istituto/cooperativa intendono ora formalizzare con apposita convenzione il loro rapporto finora svolto in modo non giuridicamente strutturato;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Servizio di Scuola dell'Infanzia.

È diritto della famiglia poter fruire del servizio di scuola dell'infanzia per bambini dai tre ai sei anni. Nel territorio del Comune di Chioggia detto servizio viene assicurato anche da scuole dell'infanzia non statali gestite da parrocchie/Istituti religiosi o soggetti giuridici di natura cooperativa. Dette scuole sono inserite nel sistema nazionale dell'istruzione in quanto "istituzioni scolastiche paritarie" ai sensi della L. 62/2000 e in quanto tali sono un servizio pubblico.

Il Comune, in relazione alle competenze attribuite dalle norme in premessa richiamate, con la presente convenzione, assicura alla comunità locale, tramite la Parrocchia/istituto /Cooperativa sopra indicata, lo svolgimento del servizio di scuola dell'infanzia.

In relazione a ciò il gestore della scuola dell'infanzia si impegna a:

- a) a) svolgere il servizio nell'osservanza delle norme statali e regionali in materia di scuole dell'infanzia paritarie;
- b) b) redigere la carta dei servizi nella quale siano esposti il progetto educativo, i principi fondamentali della erogazione dei servizi, il livello minimo della qualità del servizio, l'organizzazione interna, le modalità di controllo e di verifica del servizio;
- c) c) garantire la partecipazione dei genitori nelle forme e le modalità previste per le scuole dell'infanzia statali;
- d) d) svolgere il servizio in locali idonei e adeguati alla funzionalità del servizio comunque in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore provvedendo alla loro costante manutenzione.

Art. 3 – Organizzazione e modalità di funzionamento.

La Scuola dell'Infanzia si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri. L'immobile è di proprietà/locazione del soggetto gestore in premessa indicato.

La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore per la scuola statale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, inclusi i portatori di handicap, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola, nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune con preferenza a quelli residenti nella zona dove ha sede la Scuola.

La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell'infanzia statali.

Art. 4 – Personale.

Il numero di bambini iscritti deve osservare, per quanto riguarda la composizione delle sezioni, le disposizioni in vigore per la scuola dell'infanzia statale anche nel caso di presenza di bambini portatori di handicap.

In ogni sezione deve essere presente almeno un insegnante abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il trattamento del personale dipendente fa riferimento al contratto di lavoro FISM od altro contratto di settore, che la scuola si impegna a rispettare.

Art. 5 – Partecipazione delle Famiglie.

La Scuola si impegna ad assicurare alle famiglie l'accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che la scuola stessa provvederà a regolamentare prima dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare devono essere costituiti gli organismi di partecipazione in analogia a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali.

Art. 6 –Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali.

Ai fini della piena esplicazione della funzione educativa la Scuola, nei casi di necessità e non solo, è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio anche per la realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio, l'intercultura e l'integrazione scolastica.

Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all'apposito accordo di programma territoriale.

Il Comune si obbliga a contribuire alla spesa per il sostegno scolastico dei bambini portatori di handicap nella misura e secondo i criteri di riparto definiti con apposita delibera della giunta comunale per ciascun esercizio relativo alla durata della presente Convenzione.

La Scuola è tenuta a segnalare ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica (nomadi, stranieri ed extra comunitari, ecc.) ("casi sociali"). Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, provvederà ad assumerli con gli interventi di supporto socio-assistenziale ed economico che riterrà congrui.

Art. 7 – Altri servizi.

La Scuola e l'Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione per perseguire obiettivi di qualità, per l'apertura della scuola nei mesi estivi, per l'anticipo dell'orario di ingresso e/o il posticipo dell'orario di uscita giornaliero dei servizi, ecc. Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di appositi separati accordi.

Art. 8 – Rette.

Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa con il versamento di una retta mensile.

La Scuola è autonoma nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.

Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolati sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati. L'importo della retta deve essere unico per tutti gli utenti e deve essere comunicato al Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico con una tabella dimostrativa della sua composizione.

Art. 9 – Contributi del Comune.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare all'ente gestore della Scuola

:• un contributo annuale fisso pro capite per ogni bambino iscritto alla scuola che verrà maggiorato del 20% nel caso di scuola con monosezioni

L'ammontare del contributo pro capite viene definito con apposito provvedimento per ogni esercizio relativo al periodo di durata della presente convenzione,

I dati assunti dall'Amministrazione Comunale per il buon fine della procedura avranno come riferimento l'anno scolastico in chiusura a giugno dello stesso esercizio finanziario.

Il Comune s'impegna a pagare i contributi in due tranches:

- un acconto del 60% (sessanta) dell'importo complessivo: entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- il saldo: entro la fine dell'anno stesso su presentazione di una relazione sul funzionamento della scuola accompagnata dal bilancio di esercizio (o consuntivo).

L'Amministrazione Comunale si riserva di assicurare, il servizio di trasporto scolastico a favore dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie laddove richiesto e compatibilmente con le esigenze complessive del servizio medesimo.

Art. 10 – Documentazione.

La Scuola deve presentare all'inizio dell'anno scolastico, entro il 30.9, la seguente documentazione:

a.1 - una scheda informativa contenente:

- - estremi del decreto di riconoscimento della parità scolastica;
- - il calendario scolastico;
- - il numero delle sezioni funzionanti con il numero dei bambini di ciascuna;
- - il personale addetto secondo le diverse qualifiche;
- - le modalità di erogazione della refezione scolastica;

- - gli eventuali altri servizi forniti: trasporto, centro estivo, ecc.
- a.2 - l'elenco nominativo di tutti i bambini iscritti completo dei dati anagrafici;
- a.3 - l'importo della retta mensile.

Art. 11 – Verifiche e collaborazioni.

Le parti concordano di costituire una commissione mista Comune/Parrocchia/istituto/Cooperativa, per la verifica della costante corretta applicazione della presente convenzione, per lo promozione e lo sviluppo dei servizi in essa previsti.

I componenti della commissione sono scelti autonomamente dal Sindaco, dal Parroco/responsabile dell'Istituto, Legale rappresentante della Cooperativa.

La Commissione provvederà a fissare autonomamente le sue modalità operative. Essa, per il suo operato, risponde direttamente al Sindaco e al Parroco/responsabile dell'Istituto, Legale rappresentante della Cooperativa pro tempore.

Art. 12 – Eventuali inadempienze. Clausola compromissoria.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione dei termini per la loro rimozione.

Il permanere di gravi inadempienze e qualunque altra controversia dovesse insorgere tra i contraenti in ordine alla interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, saranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, i primi due da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo tra i suddetti due.

Art. 13 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione. Essa cessa il 31 dicembre 2012. Può essere rinnovata previa adozione di un nuovo provvedimento.

Art. 14 – Spese di contratto.

Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico in giusta metà a ciascuna delle parti contraenti.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Letto, approvato e sottoscritto

1 – per il COMUNE di Chioggia

2 – per la Parrocchia/Istituto/Cooperativa

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

DIRITTO ALLO STUDIO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NELLA FASCIA 3 - 6 ANNI PER IL TRIENNIO 2010, 2011, 2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
ESPRIME

parere in ordine alla regolarita' tecnica della stessa.

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
ESPRIME

parere in ordine alla regolarita' contabile della stessa.

Motivazione :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mario Veronese

PARERE DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (se richiesto)

Ai sensi dell'art.8, 6° comma del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Chioggia

ESAMINATA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

ESPRIME parere FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gerlando Gibilaro

Data di creazione 09/03/2010

L'ISTRUTTORE

